



**Nn. 3073 e 2962-A**

## **RELAZIONE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO  
E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)**

**(RELATORI SANNA E SARO)**

**Comunicata alla Presidenza il 14 marzo 2012**

SUL

## **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**

Modifiche all'articolo 3 dello statuto della Regione siciliana, in materia di riduzione dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni transitorie (n. 3073)

**d'iniziativa dell'Assemblea regionale siciliana**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 DICEMBRE 2011**

E SUL

## DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Modifica allo Statuto della Regione siciliana approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, in materia di riduzione dei membri dell'Assemblea regionale (n. 2962)

**d'iniziativa del senatore BIANCO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 OTTOBRE 2011**

*del quale la Commissione propone l'assorbimento nel disegno di legge costituzionale n. 3073*

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	4
Disegni di legge costituzionale:		
– n. 3073, d’iniziativa dell’Assemblea regionale siciliana	»	6
– n. 2962, d’iniziativa del senatore Bianco .....	»	7

ONOREVOLI SENATORI. – Il disegno di legge costituzionale d’iniziativa dell’Assemblea regionale siciliana, che giunge in Assemblea per l’approvazione in prima lettura, reca disposizioni in materia di riduzione (da 90 a 70) dei deputati dell’Assemblea regionale siciliana.

Il disegno di legge costituzionale, frutto di un’iniziativa largamente condivisa, intende dare un significativo segnale nella direzione di un contenimento della spesa per il funzionamento degli organi politici, attraverso una riduzione del numero dei deputati regionali, attualmente stabilito in novanta.

L’articolo 1 provvede a modificare il testo dell’articolo 3 dello Statuto regionale – che individua la composizione numerica dell’Assemblea regionale siciliana – sostituendo il numero di «novanta» con quello di «settanta».

Il numero di settanta deputati appare invero rispettoso dell’esigenza di provvedere nel senso di una riduzione dei costi dell’apparato politico, garantendo al contempo una migliore funzionalità ed un buon grado di rappresentatività dello stesso rispetto alla rilevante consistenza demografica della regione siciliana, tenuto anche conto dell’esteso ambito di competenze legislative – esclusive e concorrenti – di cui la Sicilia dispone in forza dello Statuto speciale del 1946.

L’articolo 2 detta alcune disposizioni transitorie che non si configurano, a stretto rigore, come modifiche testuali di norme statutarie. La scelta di inserirle nel presente disegno di legge costituzionale è stata determinata dalla loro funzionalità a garantire il rinnovo dell’Assemblea regionale anche nell’ipotesi in cui alla data di entrata in vigore della riforma (che non si applica in questa

legislatura, ma a partire dalla prossima legislatura regionale) non dovessero risultare ancora apportate le conseguenti modificazioni alla legge elettorale regionale. D’altronde, una norma di analogo tenore e finalità era già contenuta nell’articolo 1, comma 3, della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, recante «Disposizioni concernenti l’elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano».

Nel comma 1 viene anzitutto precisato che la riduzione dei deputati dell’Assemblea regionale siciliana si applicherà a decorrere dal primo rinnovo dell’Assemblea successivo all’entrata in vigore della legge costituzionale. A tal proposito si ricorda che l’attuale legislatura terminerà nella primavera del 2013.

Nel comma 2 vengono stabiliti alcuni aggiustamenti tecnici volti a consentire l’applicazione del nuovo disposto statutario anche nell’ipotesi in cui alla data in cui avverrà il rinnovo dell’Assemblea non siano ancora state apportate le conseguenti modifiche alla legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, recante «Elezione dei deputati all’Assemblea regionale siciliana».

Finalità della norma è quella di evitare vuoti normativi che sarebbero inammissibili nella materia elettorale. Coerentemente con la proposta legislativa in oggetto che porta a settanta il numero dei deputati regionali, si procede in via transitoria alla corrispondente riduzione:

a) del numero dei seggi da assegnare nei collegi elettorali mediante il sistema proporzionale (che passerebbe da ottanta a sessantadue);

b) del numero di candidati da inserire nella lista regionale (cosiddetto «listino») che passerebbe da nove a sette;

c) del numero massimo di seggi considerati necessari alla formazione di una stabile maggioranza (che passerebbe da cinquantaquattro a quarantadue).

Si sottolinea che tali previsioni, configurate come transitorie, mantengono integra la competenza legislativa regionale in materia elettorale, intervenendo solo per il caso che l'Assemblea siciliana non adotti una propria nuova normativa che tenga conto della riduzione dei deputati a settanta. Si ribadisce inoltre che tale contrazione entrerebbe in vigore a partire dalla prossima legislatura.

La Commissione affari costituzionali ha adottato quale testo base il disegno di legge costituzionale n. 3073, d'iniziativa dell'Assemblea regionale siciliana, senza apportarvi alcuna modificazione.

È stata pertanto ritenuta ininfluenza la circostanza che la Regione siciliana non abbia reso – quantunque il termine fosse ancora pendente – il richiesto parere sul congiunto disegno di legge costituzionale di iniziativa parlamentare (n. 2962), di cui la Commissione ha conseguentemente proposto l'assorbimento.

SANNA e SARO, relatori

**DISEGNO DI LEGGE  
COSTITUZIONALE N. 3073**

D'INIZIATIVA DELL'ASSEMBLEA  
REGIONALE SICILIANA

Art. 1.

*(Riduzione del numero dei deputati)*

1. Al primo comma dell'articolo 3 dello statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e successive modificazioni, la parola: «novanta» è sostituita dalla seguente: «settanta».

Art. 2.

*(Disposizioni transitorie)*

1. La disposizione di cui all'articolo 1 si applica a decorrere dal primo rinnovo del-

l'Assemblea regionale siciliana successivo alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

2. Qualora alla data di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana successivo alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale non siano state approvate le conseguenti modificazioni alla legge elettorale regionale prevista dall'articolo 3 del citato statuto, continua ad applicarsi la legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, con le modifiche di seguito indicate:

a) la cifra ottanta riferita ai seggi da assegnare in ragione proporzionale ripartiti nei collegi elettorali, ovunque ricorra, è da intendere sessantadue;

b) la cifra nove riferita al numero dei candidati della lista regionale, ovunque ricorra, è da intendere sette;

c) la cifra cinquantaquattro corrispondente al numero massimo dei seggi attribuibili al fine di agevolare la formazione di una stabile maggioranza, ovunque ricorra, è da intendere quarantadue.

**DISEGNO DI LEGGE  
COSTITUZIONALE N. 2962**

D'INIZIATIVA DEL SENATORE BIANCO

---

Art. 1.

1. All'articolo 3, primo comma, dello Statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e successive modificazioni, la parola: «novanta» è sostituita dalla seguente: «cinquanta».

